

DI SEGUITO UNO SCHEMA RIASSUNTIVO:

- DELLA SEZIONE “PRECEDENZE” MODELLI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E UTILIZZAZIONE DOCENTI
- DELLA “SEZIONE C” MODELLO UTILIZZAZIONE DOCENTI
-

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE PRECEDENZE

	DICITURA A SISTEMA	TIPO DI PRECEDENZA
1	Il docente usufruisce della precedenza prevista per non vedenti dal C.C.N.I.	Personale non vedente
2	Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli emodializzati dal C.C.N.I.	Personale emodializzato
3	Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.I.	Personale con disabilità PERSONALE di cui all'art 21 della legge 104/92 (disabilità anche non grave e rivedibile + invalidità di almeno il 67%)
4	Il docente per motivi di salute ha necessità di cure di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera e) del C.C.N.I. effettuabili solo nel comune di...	Personale che necessita di cure continuative
6	Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera f) del C.C.N.I.	Personale con disabilità PERSONALE anche rivedibile di cui all'art 33 comma 6 della legge 104/92 (legge 104 con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 a prescindere da un eventuale grado di invalidità)
7	Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera g) del C.C.N.I.	Assistenza al figlio disabile grave anche rivedibile (art. 3 comma 3 legge 104/92)
8	Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera h) del C.C.N.I.	Assistenza al coniuge o a parte dell'unione civile/convivente di fatto disabile grave anche rivedibile (art. 3 comma 3 legge 104/92)

9	Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I.	Assistenza al genitore disabile grave anche rivedibile (art. 3 comma 3)
10	Il docente usufruisce della precedenza di lavoratore madre/padre avente un figlio di età inferiore ai 6 anni	Figli < di 6 anni (fino al 31/12/23)
11	Il docente usufruisce della precedenza di lavoratore madre/padre avente un figlio di età inferiore ai 12 anni	Figlio < ai 12 anni (fino al 31/12/23) <u>SOLO PER INTERPROVINCIALE</u>
12	Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera n) del C.C.N.I.	Precedenza per unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità (anche rivedibile) abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o di affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.
13	Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto V lettera o) del C.C.N.I.	Personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo
14	Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto VI lettera p) del C.C.N.I.	Coniuge convivente del personale militare trasferito d'ufficio
15	Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto VII lettera q) del C.C.N.I.	Personale richiamato a ricoprire cariche pubbliche
16	Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto VIII lettera r) del C.C.N.I.	Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale <u>SOLO PER INTERPROVINCIALE</u>

Assistenza al familiare disabile - novità

Le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria riferite **al punto IV del CCNI**, laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne in qualità di referente unico dell'assistenza es.

- “uno dei fratelli o delle sorelle”,
- “solo figlio/figlia”,
- “unico parente o affine entro il secondo grado”

vanno riferite **a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali, senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell'assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità.**

Per cui, i docenti interessati non dovranno più allegare al modulo domanda eventuali dichiarazioni di altri familiari da cui si evince la situazione di esclusività o unicità all'assistenza del docente richiedente la precedenza.

Suggerimenti su come indicare le preferenze nel modulo domanda di assegnazione/utilizzazione se si fruisce di una delle precedenze indicate nell'art. 8 CCNI e riportate nello schema precedente

È **obbligatorio** indicare **come prima preferenza** nel modulo-domanda **almeno una scuola che si riferisca al comune in cui si ha diritto a fruire della precedenza.**

- se si indicano solo singole scuole riferite al comune di riferimento, non è obbligatorio “chiudere” la sezione delle preferenze con il codice sintetico del comune di precedenza;
- se, invece, tra le preferenze si vogliono indicare altre scuole/codici sintetici di altri comuni, in questo caso è obbligatorio l'indicazione dell'intero codice sintetico del comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane) in cui si esercita la precedenza.

Attenzione: La mancata indicazione del comune (o distretto sub comunale) di riferimento (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione, senza diritto di precedenza.

Fanno però eccezione le seguenti precedenze:

- **n. I (non vedenti/emodializzati);**
- **n. III lettera art. 21 legge 104/92** (personale con certificazione di handicap, anche non grave, e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie I, II e III della tabella A annessa alla Legge 648/1950).

Per tali precedenze **non esiste alcun tipo di vincolo, né in riferimento alla provincia in cui esercitare il diritto della precedenza, né per il criterio con cui esprimere le preferenze all'interno del modulo domanda** (es. non è obbligatorio, in nessun caso, esprimere il codice del comune).

Per la precedenza n. IV inoltre, l'indicazione obbligatoria delle scuole/comune di assistenza non è prevista neanche **per i genitori che richiedono la precedenza per figli fino a 6 anni o superiore a 6 fino ai 12 anni** (resta ovviamente necessario avere il diritto a presentare domanda e quindi rientrare in uno dei motivi di cui all'art. 7 del CCNI)

Sezione C – MODELLI UTILIZZAZIONE TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA

Punteggio spettante per l'utilizzazione

Riportare il punteggio spettante per l'utilizzazione.

Tale punteggio corrisponde a quello assegnato nella graduatoria interna d'istituto che il docente, compreso il personale assunto in ruolo con contratto a tempo indeterminato l'1/9/2022, potrà per sicurezza chiedere alla propria scuola di servizio avendo cura di aggiornarlo con:

- Il punteggio dell'anno in corso (anno di servizio ed eventuale continuità del servizio 2022/23);
- eventuali titoli valutabili nel frattempo conseguiti (sono valutabili i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande).

Se si tratta di docenti in esubero o senza sede il punteggio sarà calcolato secondo le tabelle allegate al CCNI nelle parti relative ai trasferimenti d'ufficio.

Nelle caselle successive bisogna cliccare sulla casella "SI" SOLO se il docente si trova in una di queste condizioni:

TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA

L'insegnante è soprannumerario, art. 5 comma 8

Docente che, a seguito della riduzione del numero delle **classi in organico di fatto, venga a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale**, ivi compresi i docenti di sostegno con riferimento alla riduzione del numero degli alunni con disabilità, rispetto alla nuova dotazione della scuola

Nota Bene: L'utilizzazione può essere chiesta nell'ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente.

In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa.

ATTENZIONE: non si tratta dei docenti soprannumerari che nel trasferimento hanno condizionato la domanda o dei docenti soprannumerari degli anni precedenti. La casella è infatti riferita ai soprannumerari in **organico di fatto**.

SOLO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Il docente di cui all'art. 2, comma 1 lettera a)

Docenti che risultino **a qualunque titolo senza sede definitiva o in esubero su provincia**

SOLO SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

Il docente di cui all'art. 2, comma 1 lettera e)

Docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedono l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi di titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero.

TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA

L'insegnante/docente di cui all'art. 2, comma 1 lettera g)

Docente che abbia superato o stia frequentando **corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi** per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno.

TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA

L'insegnante/docente di cui all'art. 2, comma 1, lettera f)

- I docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione di sostegno che chiedono di essere utilizzati su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell'ambito dello stesso grado di istruzione.
- I docenti titolari su insegnamento curriculare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12

SOLO SCUOLA PRIMARIA

L'insegnante di cui all'art. 2, comma 1, lettera f)

I docenti di scuola primaria **titolari su posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera**, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.

TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA

L'insegnante è appartenente a classe di concorso o posto in esubero nella provincia o per uno degli altri casi previsti dall'art. 2 e non ricompresi nelle caselle precedenti

Ad esempio, questa casella, oltre che dal personale in esubero sulla provincia di infanzia, primaria e I grado (per il secondo grado l'esubero sulla provincia è "art. 2, comma 1 lettera a)", deve essere flaggata da i docenti di tutti i gradi di scuola perdenti posto che chiedono l'utilizzo nella scuola di precedente titolarità (o comunque per tutti gli altri casi non contemplati dalle caselle precedenti).

Si ricorda che per l'anno scolastico 2023/24, può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2015/2016 e successivi.